

VII Commissione

**(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

VIII Commissione

(Lavori pubblici, comunicazioni)

**Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari**

Senato della Repubblica

Audizione del Presidente Corrado Calabrò

**"Aggiornamento problematiche emerse
nel settore internet in materia di diritto d'autore"**

21 marzo 2012- ore 8.30

Via Staderari, 4

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Senatori,

la terza audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d'autore davanti a codeste Commissioni riunite cade in corrispondenza dell'elaborazione degli esiti della consultazione pubblica – la seconda – sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica¹.

L'occasione offerta oggi è dunque quella di un ulteriore meditato confronto con l'Istituzione parlamentare che ha competenza legislativa in materia, per condividere un altro tratto del processo di adeguamento della disciplina del diritto d'autore alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Un processo in divenire, difficile, sfaccettato, ma necessario; che va affrontato – e non solo teorizzato – nei limiti delle prerogative di ciascuna Istituzione, ma anche in osservanza dei compiti assegnati dalla legge.

Nel rispetto della legge e nel solco dell'Europa: questo sarebbe il sottotitolo appropriato a questa audizione.

L'allineamento all'ortodossia comunitaria delle migliori pratiche regolamentari è stato il segno caratterizzante l'intera attività dell'AGCOM durante questa Consiliatura; lungo tutti i numerosi fronti di intervento che le molte competenze nel campo delle comunicazioni elettroniche ci attribuiscono². Lo stesso è per il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica³.

¹ Delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011.

² Lo è stato anche nei casi in cui gli indirizzi comunitari ci hanno lasciato perplessi per la loro timidezza o estremo rigore, come nel caso degli aiuti di stato alla banda larga. L'Europa è un traguardo troppo importante per essere indebolito da una visione "à la carte" in cui di volta in volta si sceglie cosa accettare e cosa rifiutare.

³ Faccio riferimento, ad esempio, all'importante Comunicazione interpretativa sull'applicazione della direttiva sul commercio elettronico pubblicata l'11 gennaio scorso. Comunicazione che presenta una serie di azioni concrete intese ad incentivare la fiducia ed il ricorso dei cittadini europei al commercio elettronico. Tali strategie hanno lo scopo di creare un ambiente più propizio allo sviluppo di un mercato unico del commercio elettronico, affrontando i problemi che lo ostacolano e favorendo nel contempo gli investimenti e lo sviluppo dei nuovi servizi

Questo è il messaggio che intendo portare oggi all'attenzione del Parlamento, principale interlocutore delle Autorità indipendenti. Interlocuzione tanto più necessaria in una tematica come questa, che rappresenta un aspetto sempre più qualificante delle moderne democrazie nel loro percorso di ammodernamento: un percorso che vede la crescente aspirazione al diritto della persona di vivere nella pienezza della libertà di essere informata e di comunicare. La riflessione al riguardo si arrovela su nuovi equilibri nella frontiera del diritto, ma non può essere confinata nella torre d'avorio delle idee, posto che la materia del contendere ha concrete ricadute economiche, giuridiche e sociali che non possono essere ignorate.

Internet è un fenomenale motore di crescita sociale ed economica. La velocità di circolazione delle idee e delle informazioni è alla base di una società aperta fondata sulle comunicazioni digitali. Ma il fenomeno della pirateria rischia di danneggiare gravemente il settore delle attività creative e quello delle tecnologie della comunicazione proprio nel momento in cui il digitale offre nuove potenzialità⁴. Lo riconoscono

informatici distribuiti, in modo da completare lo sviluppo transfrontaliero dei servizi online, regolato dai principi della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE.

⁴ A livello mondiale Frontier Economics stima un impatto totale della pirateria –legata alla riproduzione illegale di software, film e musica – di circa 550 miliardi di dollari (Frontiere Economics "Estimating the global economic and social impacts of counterfeiting and piracy", 2011). Un dato in linea con quello dell'OCSE, secondo il quale il volume delle merci contraffatte o duplicate è pari a diverse centinaia di miliardi di dollari (Oecd "The economic impact of counterfeiting and piracy" 2008 e OEDC "Piracy of Digital Content" 2009).

A livello europeo, da uno studio della società TERA Consultants emerge che, prendendo a riferimento solo i cinque Paesi più popolosi d'Europa e il solo settore della pirateria online, si verificano oltre sette miliardi di infrazioni all'anno. Lo studio, effettuando una conversione del dato in termini di mancati introiti e posti di lavoro, stima le perdite dovute alla pirateria digitale per il 2011 in 19 miliardi di euro e in circa 80.000 posti occupazionali.

In Italia, dalla recente indagine IPSOS presentata a gennaio 2011, emerge che i mancati introiti causati dalla pirateria di materiale cinematografico sono stimati in un range compreso tra 234 e 375 milioni di euro e che il 37% del campione intervistato ha fruito di copie pirata di contenuti audiovisivi nel 2010, con un aumento della pirateria di circa il 5% rispetto al 2009.

I costi della pirateria digitale non si esauriscono solo nella quantificazione dei mancati introiti dell'industria. Infatti tra i costi vanno annoverati i costi legali e tecnici sostenuti dalle aziende nell'azione di contrasto alla pirateria, quelli delle diverse istituzioni pubbliche a vario titolo coinvolte nell'applicazione delle norme in materia di proprietà intellettuale e quelli di mancato introito all'erario. Il mercato illegale, oltre ad impoverire alla fonte l'industria culturale, riduce la base imponibile delle imposte dirette e indirette e, quindi, il gettito fiscale complessivo.

esplicitamente i Commissari Kroes e Barnier che, individuando nella tutela del *copyright* una priorità comunitaria nell'era digitale⁵ e operando un giusto bilanciamento fra diffusione della conoscenza e tutela della proprietà intellettuale, ritengono indispensabile porre un argine a tutti quei siti che violano massicciamente il *copyright* producendo grossi guadagni a scapito dei titolari del diritto d'autore.

Gli orientamenti dell'Europa, e la proposta in elaborazione presso l'AGCOM, possono rappresentare a tal riguardo un fertile laboratorio d'incubazione di prassi regolamentari che – correggendo il tiro, ad esempio, rispetto alle invasive iniziative di alcuni Stati – affrontino il problema di interrompere le attività illegittime *online* senza adottare però misure sproporzionate e intrusive.

Questo è anche lo spirito con il quale la Commissione europea ha rimesso alla Corte di Giustizia della UE la valutazione sulla compatibilità dell'accordo ACTA⁶ con i principi fondamentali dell'Unione in materia di libertà di informazione. Peraltro i problemi che la Commissione europea ha devoluto alla Corte di Giustizia non si pongono per il blando schema di regolamento predisposto dall'AGCOM.

La mia esposizione di oggi si inserisce in un dibattito arato da molti mesi anche in questa sede. Non intendo pertanto ripetere cose già dette

⁵ Alla base dell'Agenda digitale del commissario Kroes, tra le azioni prioritarie per la creazione di un mercato unico digitale, vi è la protezione del diritto d'autore on line (azione n.6), completata da altre azioni volte a promuovere un mercato legale per la distribuzione di contenuti digitali (azioni n.1, 4 e 5).

⁶ L'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – accordo commerciale anticontraffazione) è un trattato multilaterale negoziato nell'ambito del WTO a partire dal 2008, che ha come obiettivo quello di consentire una maggiore cooperazione internazionale in tema di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e una più efficace applicazione a livello internazionale delle norme relative a tale tematica. Al negoziato hanno partecipato tutti gli Stati membri, oltre all'Unione europea in quanto tale. Oltre all'Unione europea hanno sottoscritto l'accordo 22 Stati membri, tra cui l'Italia, ed alcuni Stati extra UE (Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore e Stati Uniti). Con riferimento all'entrata in vigore, ogni Stato firmatario dovrà procedere alla ratifica, mentre l'Unione europea necessiterà dell'approvazione del Parlamento europeo. A seguito delle proteste suscitate dal Trattato, il 22 febbraio 2012 la Commissione europea ha annunciato di sottoporre alla Corte di Giustizia la valutazione della conformità dell'ACTA rispetto ai principi comunitari.

e sentite; né voglio ripercorrere in rassegna il meticoloso lavoro che AGCOM negli ultimi due anni e mezzo ha dedicato al tema.

Proverò piuttosto a dar conto degli ultimi sviluppi, sia a seguito della nuova consultazione pubblica (55 soggetti intervenuti, 36 audizioni effettuate) sia rispetto al confronto con la Commissione europea⁷, delineando alcuni degli orientamenti che stanno maturando proprio grazie al proficuo scambio – anche ruvido, talvolta – con tutti i nostri interlocutori, nessuno escluso.

Una premessa tuttavia s'impone. Perché AGCOM persiste nell'obiettivo di giungere ad un regolamento in una materia così delicata e dalla valenza sovranazionale, tanto che io stesso ho più volte proposto un intervento di quadro dell'ONU? Perché continua ad esporsi lungo un crinale così complesso e accidentato?

Perché riteniamo di avere un mandato dalla legge. E le leggi vanno applicate, non eluse nascondendo la testa sotto la sabbia per pusillanimità. Credo che l'Istituzione davanti alla quale sto parlando – che le leggi le fa per vederle applicate – non possa non essere d'accordo.

Ricordo a me stesso (come dicono, per deferenza verso la Corte, gli avvocati) che tre sono le norme primarie il cui combinato disposto determina l'area di competenza dell'Autorità:

⁷ Nel corso di tale consultazione sono altresì intervenute le interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea a seguito della notifica della delibera n. 398/11/CONS ai sensi della cd. direttiva trasparenza (98/34/CE). In base a tale direttiva, infatti, gli Stati membri sono tenuti a notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione, ivi incluse le procedure amministrative, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano formalmente introdotte nelle legislazioni nazionali. Gli altri Stati membri e la Commissione possono presentare osservazioni in merito alla compatibilità con il diritto comunitario entro un periodo di 3 mesi dalla notifica. Nelle more che questi si esprimano, lo Stato che ha notificato lo schema di provvedimento deve astenersi dall'adottarlo in modo definitivo (cd. periodo di *standstill*), pena l'avvio di una procedura di infrazione. Di tali osservazioni gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione del provvedimento definitivo.

- l'articolo 182-bis della legge n. 248/2000 che, nell'aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, ha attribuito all'Autorità⁸ poteri di vigilanza in materia di diritto d'autore⁹;
- l'articolo 32-bis del d.lgs. n. 44/2010¹⁰, che impone ai fornitori di servizi di media il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'esercizio della propria attività, il quale ha affiancato al generale potere di vigilanza e di ispezione dell'AGCOM il potere di emanare le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti previsti dalla norma;
- le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che nell'introdurre il doppio binario di tutela – amministrativa e giudiziaria –, prevede che l'autorità "*amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza*" possa esigere, **al pari di quella giudiziaria**, che il prestatore di servizi¹¹ "*impedisca o ponga fine alle violazioni commesse*", una volta che lo stesso è stato reso edotto della illiceità dei contenuti trasportati o diffusi.

Sono sufficienti? Sì, come il parere di un autorevole costituzionalista – non richiesto, peraltro, da noi – ha confermato.

Sono utilmente incrementabili, come è stato sostenuto da alcuni parlamentari nella scorsa audizione dinanzi a queste Commissioni?

Senza dubbio; e abbiamo atteso e sperato che in quest'intervallo di tempo qualche iniziativa legislativa chiarificatrice e pacificatrice vedesse la luce.

Ma dal fronte parlamentare non è venuto nulla.

⁸ E alla SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze.

⁹ La norma attribuisce altresì all'Autorità, al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.

¹⁰ Che ha modificato il decreto legislativo n. 177/2005.

¹¹ Il decreto traccia contenuti e limiti delle responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione a seconda che svolgano attività di *mere conduit*, di *caching* e di *hosting* di contenuti digitali.

La novità –come dirò- viene invece dal Governo.

Ma veniamo agli esiti della consultazione pubblica.

L'iniziativa regolamentare sottoposta al vaglio degli *stakholder* ha inteso proporre un modello di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica in grado di coniugare i duplici interessi in gioco, entrambi riconosciuti come principi fondamentali del sistema: quello ad una rete libera e aperta e quello alla protezione della proprietà intellettuale. Nell'ottica di pervenire ad un equilibrato bilanciamento, il testo messo in consultazione riflette uno schema strutturato secondo un insieme di linee di intervento che toccano tutte le corde del sistema: dalla promozione dell'offerta legale di contenuti digitali a un misurato *enforcement* del diritto d'autore¹².

L'equilibrio di tale struttura – le due gambe: promozione e tutela - è stato riconosciuto dalla Commissione europea che nella "famosa" lettera di commento del novembre 2011 – dico famosa perché più volte citata come prova di una "bocciatura" comunitaria, interpretazione assurda che ribalta il significato letterale del testo che, per trasparenza, allego (*allegato 1*) – sottolinea che la proposta dell'AGCOM "*coincide chiaramente con il suo [della Commissione] stesso obiettivo di limitare alla fonte la pirateria on line*". Con questo riconoscimento ritengo definitivamente superata l'artificiosa e strumentale polemica sugli immaginari, paventati fini censori del nostro schema di provvedimento¹³.

Le posizioni dei soggetti intervenuti nelle consultazioni sono apparse ben delineate - *vogliamo dire schierate?* - su ciascuno dei temi.

¹² I singoli aspetti della filiera sono stati tutti ritenuti egualmente degni di attenzione.

¹³ In realtà, anche nelle critiche più veementi nei confronti della nostra proposta l'argomento relativo alla censura si configurava più come uno slogan che come un appunto puntuale, dal momento che l'oggetto del regolamento è la tutela dei contenuti di fronte alle violazioni del diritto d'autore. Il provvedimento non si rivolge infatti agli utenti finali, a differenza, ad esempio, della legge Hadopi 2 francese, né riguarda il traffico peer-to-peer e perciò non è invasivo della privacy, non riguarda i blog, i forum o i siti personali, ma solo i siti che fanno pirateria a livello industriale.

Per quanto attiene alla promozione, le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria dei videonoleggiatori ed i fornitori di servizi di media audiovisivi apprezzano le proposte dell'Autorità volte alla diffusione di contenuti legali *online*, alla riduzione delle finestre di distribuzione e all'opportunità di ricorrere a licenze collettive estese. Molto più cauti, su questo filone, si sono dimostrati i titolari dei diritti, i quali sottolineano come non sia percorribile un modello d'imposizione che preveda vincoli o limiti all'autonomia contrattuale.

Sul punto l'Autorità è pienamente consapevole di poter perseguire le misure di promozione esclusivamente nell'ambito di azioni di *moral suasion*, favorendo l'accordo tra le parti. Ma è altresì convinta che la semplice azione propositiva possa portare a interessanti risultati, contribuendo a cambiare un approccio alla gestione dei diritti che è ancora figlio di un contesto analogico e che, per le eccessive rigidità, incentiva la pirateria.

AGCOM, comunque, ha interpretato anche proattivamente tale ruolo di proposta laddove, nella recente segnalazione al Governo e al Parlamento sull'Agenda digitale¹⁴, ha suggerito l'opportunità di ridurre le limitazioni dovute al sistema dei diritti e delle esclusive che ancora condizionano lo sviluppo di un sistema dei media aperto e concorrenziale, in cui lo sviluppo dell'offerta internet divenga elemento cardine¹⁵. Confidiamo che tale suggerimento possa essere raccolto.

Le misure di *enforcement* sono state - *ça va sans dire* - quelle maggiormente discusse.

Andiamo con ordine, rispondendo fattualmente alle varie critiche.

Nell'approccio regolamentare utilizzato dall'Autorità ci sono tutte le garanzie che presidiano la discrezionalità tecnica delle Autorità

¹⁴ Segnalazione al Governo in tema di liberalizzazioni e crescita: Un'agenda digitale per l'Italia (12 gennaio 2012).

¹⁵ Ciò, anche per decongestionare l'uso dello spettro elettromagnetico che in prospettiva può essere maggiormente utilizzato per la larga banda

indipendenti, vale a dire, *in primis*, le regole procedimentali e, poi, la tutela giurisdizionale.

- Vengono infatti definite le fasi procedimentali davanti ai gestori dei siti (procedimento individuale) e davanti all'Autorità (procedimento amministrativo), nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie costituzionali mediante un intervento orientato dal principio di proporzionalità. Siamo lontani anni luce, dunque, dall'approccio di certe proposte avanzate negli Stati Uniti che prevedevano, ad esempio, il potere del Dipartimento di Giustizia di inserire in una "*blacklist*" siti reputati distributori illegali di opere protette da *copyright*, senza alcuna forma di contraddittorio. In adesione alle richieste della Commissione prevederemo comunque maggiore chiarezza nella definizione della fase procedimentale privata (davanti ai gestori dei siti) e pubblica (davanti all'Autorità), alleggerendo la fase del procedimento individuale e spostando parte del contraddittorio nel procedimento innanzi all'Autorità.
- Non solo: rispetto alle garanzie "base" individuate dal decreto legislativo n.70/2003 abbiamo introdotto, innovando rispetto a quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, anche la procedura della contro-notifica del contenuto all'*uploader*¹⁶.
- E' altresì rispettato il doppio binario "autorità giudiziaria/autorità amministrativa", stabilito dal decreto legislativo n. 70/2003, attraverso la previsione dell'interruzione dell'attività amministrativa laddove sia adita l'autorità giudiziaria. Superfluo aggiungere che i procedimenti AGCOM sono comunque sottoposti al penetrante vaglio del giudice amministrativo.

¹⁶ Questa prevede che il soggetto che ha caricato il contenuto asseritamente illegale (uploader) riceva dal gestore del sito l'avviso di notifica della rimozione, cosa che lo mette in condizione, se lo ritiene, di fare opposizione alla rimozione di tale contenuto (counter notice). Si tratta di un'innovazione significativa, che può controbilanciare l'iniziativa opposta, qualora abusiva o erronea. Il coinvolgimento dell'*uploader* è stato particolarmente apprezzato dai consumatori, perché oggi, se il gestore del sito rimuove il contenuto su richiesta di una parte, non vi è possibilità di replica, nel rapporto diretto tra le parti.

Su un punto, però, la Commissione ci incalza: la direttiva sul commercio elettronico prevede, infatti, che la rimozione dei contenuti piratati debba essere immediata¹⁷.

Veniamo ad un altro tema caldo: il ruolo degli *internet service provider*.

L'immissione di un contenuto protetto *on line* vede l'intervento di numerosi soggetti che, a diverso titolo, concorrono alla formazione della fattispecie: il soggetto che carica il contenuto, il gestore del sito sul quale il contenuto viene immesso, il soggetto che presta i servizi di connessione e quello che offre servizi di ricerca e selezione dei contenuti. Orbene, tutti i soggetti coinvolti, ove resi edotti della violazione e in grado dal punto di vista tecnico di controllare l'accesso e la fruizione dei contenuti protetti, in quanto soggetti ai poteri di vigilanza dell'Autorità, possono essere destinatari di ordini amministrativi intesi ad evitare che la violazione persista.

Il dato normativo, comunitario e nazionale, non consente altra lettura.

Nel prevedere la responsabilità persino dell'attività di semplice trasporto di dati, quella per cui l'operatore "*non seleziona né modifica le informazioni trasmesse*", il d.l. n. 70/2003¹⁸, che recepisce la direttiva sul commercio elettronico¹⁹, stabilisce che "*l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza – nel nostro caso l'AGCOM – può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse*"²⁰.

¹⁷ Mentre la durata complessiva del procedimento come sottoposto a consultazione pubblica può richiedere, nelle sue due fasi, fino a quarantacinque giorni (fino a due mesi nel caso di soggetti esteri).

¹⁸ Artt. 14, 15, 16.

¹⁹ Direttiva 2000/31/CE.

²⁰ Prescrizione che, a maggior ragione vale per i casi di attività di memorizzazione temporanea – Caching e di memorizzazione di informazioni – Hosting.

Del resto, questo è perfettamente coerente con la dottrina e la giurisprudenza nazionale e comunitaria²¹.

Attenzione ai travisamenti! Lo schema di regolamento Agcom non richiede agli ISP alcuna verifica preventiva, nessun filtraggio, come ribadiscono recenti sentenze²²; gli ISP continuano a rimanere **non** editori, ma, una volta accertata a seguito di un procedimento una violazione delle norme in materia di tutela del diritto d'autore, ad essi può essere chiesto di non trasportare più quei contenuti. L'ordine può essere impartito tanto dal giudice quanto dall'AGCOM. Una volta reso edotto dell'illiceità dei contenuti trasportati, la mancata rimozione *ex post* da parte del *provider* determina una responsabilità nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, e, come tale, sanzionabile. La responsabilità dovrà peraltro essere ripartita fra i diversi soggetti in ragione del grado di consapevolezza e volontarietà della condotta posta in essere.

Incidentalmente vorrei far notare che nelle more di questa nostra lunghissima riflessione sulla tutela del diritto d'autore *on line*, l'Autorità antitrust italiana ha intanto adottato - per violazione delle norme a tutela del consumatore in materia di commercio *online* - un provvedimento basato proprio sull'applicazione del decreto legislativo n. 70/2003. E' il

²¹ Cfr. tra gli altri, il caso l'Oreal/eBay, sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2011 (causa C-324/09), e il caso BTJunkie, ordinanza del Pubblico Ministero della procura di Cagliari del 21 aprile 2011. Con riferimento, invece, all'Olanda, è recentissima l'ordinanza della Corte de L'Aia dell'11 gennaio 2012, con la quale si impone a due dei principali ISP di inibire l'accesso al ben noto sito "The Pirate Bay", oggetto di una similare pronuncia della Corte di Cassazione in Italia. Il giudice olandese ha infatti ritenuto di imporre agli ISP di porre in essere il blocco di IP e DNS ai siti *bit-torrent* entro dieci giorni, pena l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di inadempienza.

²² Nei casi Sabam- Netlog (sentenze del 24 novembre 2001 e del 16 febbraio 2012), la Corte di giustizia ha ribadito la necessità che le autorità e i giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari dei diritti d'autore, garantiscano un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono queste misure. Pertanto, una ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio da parte degli ISP causerebbe una grave violazione della libertà d'impresa, poiché obbligherebbe l'operatore a predisporre un complesso sistema informatico permanente e costoso unicamente a suo carico, il che risulterebbe contrario alle condizioni stabilite dalla direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse e costose.

provvedimento (PS 7677 – Private Outlet) con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, come misura cautelare, ha disposto, ai sensi del citato decreto legislativo²³, l’inibizione dell’accesso ai siti web da parte di utenti italiani dell’indirizzo IP al quale corrispondono i nomi di dominio dell’operatore oggetto del provvedimento.

Passiamo ai siti esteri. Sorgono ovvie complicazioni quando i soggetti coinvolti nella fattispecie sono situati fuori del territorio nazionale.

E’ questo un problema che molte giurisdizioni si stanno ponendo. Negli Stati Uniti, ad esempio, le proposte PIPA e SOPA miravano a creare strumenti più incisivi per la lotta alla contraffazione, potenziando gli strumenti contro siti web, soprattutto esteri, che giungevano sino a prevedere ordini a fornitori di servizi a pagamento e di circuiti pubblicitari di interrompere i servizi nei confronti del sito segnalato e dei motori di ricerca, nonché ordini agli ISP di non riportare il sito nei risultati di ricerca e di applicare il blocco di IP e DNS.

Misure radicali, al cui confronto la proposta messa in consultazione dall’AGCOM appare sbiadita: richiesta di rimozione selettiva dei contenuti diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore e eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria in caso di mancata rimozione. Tanto sbiadita che a molti era sembrata inutile.

Su questo fronte è stata particolarmente utile l’interlocuzione con la Commissione che, in ordine ai soggetti destinatari dei provvedimenti di *enforcement* ai fini della definizione della giurisdizione italiana, ha richiamato l’attenzione sulla deroga al principio del Paese d’origine nella materia del diritto d’autore, richiamato sempre dalla direttiva sul commercio elettronico. In questa materia deve invece trovare applicazione il principio del Paese di destinazione. Non trova fondamento, dunque, una diversità di disciplina tra soggetti nazionali e non, laddove i

²³ Art. 14, 15, 16.

contenuti illegalmente diffusi in rete, e dunque anche in Italia, siano tutelati dal diritto d'autore sul territorio italiano²⁴.

Dovremo quindi individuare dei criteri in base ai quali un contenuto che proviene dall'estero si considera destinato al pubblico italiano, e i destinatari dei provvedimenti dell'Autorità nel caso in cui i diretti autori dell'illecito non vengano individuati. Ma il quadro si è fatto indiscutibilmente più chiaro: vale il principio della rilevanza del luogo di fruizione del contenuto, piuttosto che del luogo di collocazione del *server*.

Il caso della chiusura dei siti Megaupload.com e Megavideo.com operata il 19 gennaio scorso dall'FBI di concerto col Dipartimento di giustizia non può però diventare un modello in Europa. In quel caso si è trattato di una vera e propria chiusura *manu militari* del sito, come misura cautelare a seguito di prove, oltre che di violazione del *copyright*, anche di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e al riciclaggio di denaro.

Per maggiore chiarezza vorrei comunque ribadire un concetto su cui mi sono già soffermato nelle precedenti audizioni. In ragionevole applicazione del principio di economia e efficacia dell'azione amministrativa, l'AGCOM intende focalizzare l'azione di *enforcement* sulle patologie più significative della violazione del *copyright*, con priorità quindi per le condotte di violazione sistematica del diritto d'autore rispetto alle violazioni episodiche²⁵. E' il livello patologico della pirateria che ci sembra utile identificare come primario obiettivo di azione.

Da qui ne consegue anche il generoso regime di eccezioni, il cosiddetto sistema di *fair use*, che abbiamo cercato di declinare laddove

²⁴ Diverso, invece, il caso dei servizi di media audiovisivi che, non essendo servizi della società dell'informazione, soggiacciono al principio del paese d'origine e richiedono, pertanto, un trattamento differenziato tra operatori nazionali e esteri.

²⁵ Con qualificazione di più elevata gravità per le prime rispetto alle seconde anche in termini di quantificazione della sanzione pecuniaria applicabile, con correlativa individuazione dei criteri in base ai quali le violazioni possono ritenersi sistematiche, in applicazione del principio di proporzionalità.

le eccezioni fossero giustificate da ragioni precise e compatibili con gli interessi dei titolari dei diritti. Ebbene, forse qualcuno qui si stupirà, ma la Commissione europea, che nulla ha eccepito in ordine alla sussistenza del potere in capo all'AGCOM, in quanto Autorità amministrativa, ad adottare i provvedimenti previsti dalla direttiva sul commercio elettronico, ha invece richiamato l'attenzione sul divieto di introdurre nuove eccezioni rispetto a quelle già contemplate dalle direttive sul diritto d'autore. Insomma, *fair use* sì, ma senza ampliare le libere utilizzazioni di cui alla legge attraverso l'intervento regolamentare. Sul punto abbiamo comunque precisato che attraverso i criteri individuati ci limitiamo a circoscrivere l'ambito di intervento, con prioritario impegno dell'Autorità per i casi di maggior impatto sulla pirateria.

In conclusione, un sereno ed distaccato esame degli esiti della consultazione pubblica e dell'interlocuzione intercorsa con la Commissione europea, ci porta a ritenere che non abbiamo intrapreso improvvidamente una strada che porta al precipizio. Sicuramente il percorso è perfettibile, ed è anche per questo che saremo molto attenti ai commenti del Parlamento. Ma siamo su un terreno solido, perfettamente in linea con gli obiettivi e gli strumenti individuati dalla Commissione europea.

Non si attagliano minimamente al nostro schema - sarebbe un *aliud pro alio* - le critiche rivolte all'interventismo americano di SOPA e PIPA, o alla legge Hadopi francese.

Non ci siamo sottratti nemmeno al dibattito che arde sui media, e anzi abbiamo aperto anche una pagina su *Facebook* per colloquiare coi *blogger*.

Ma chiediamo che le osservazioni e le critiche si riferiscano al nostro schema, non ad un testo inventato e attribuito a noi per demonizzarlo e demonizzarci.

La pubblicità e la trasparenza degli atti dell'AGCOM mettono in condizione tutti di sapere di cosa stiamo parlando, senza travisamenti.

Il nostro modello è quello che vi ho esposto; lavoreremo ancora sul testo finale per migliorarlo, ottemperando a tutti i passaggi nazionali e comunitari, necessari o anche solo opportuni.

Intendiamo ottemperare al mandato della legge secondo una linea in cui l'obiettivo dell'efficacia dell'azione sia garantito da strumenti proporzionati e non invasivi²⁶.

Un'Autorità convergente come è l'AGCOM, garante di diritti fondamentali dell'individuo, quali la libertà di espressione in tutti i mezzi di comunicazione di massa, ha nel suo DNA una congenita funzione di garanzia di un sistema di comunicazione libero, aperto ed accessibile.

In una prospettiva di più ampio respiro auspichiamo che il Parlamento, nella sua sovranità, voglia affrontare le principali questioni aperte che si collocano oltre l'orizzonte dell'azione amministrativa.

Ripensare sistematicamente la disciplina del diritto d'autore nel mondo digitale è un compito che solo le Camere elettive possono intraprendere. Proteggere i diritti di proprietà intellettuale vuol dire anche proteggere l'occupazione - non solo i livelli occupazionali ma anche la qualità - sul presupposto che l'economia italiana può restare competitiva soprattutto grazie all'innovazione, alla creatività e alla qualità.

²⁶ Coerentemente con quanto previsto nella Direttiva 2009/140/CE in cui, all'art. 1 si prevede che "I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo".

La legge mal si presta a dettare effimere disposizioni di dettaglio. Ma è la sede per un assetto sistematico della materia. E tuttavia non è un caso se questo assetto lo si attende da settant'anni: dettare una normativa quadro che tenga il passo con un'evoluzione che ci lascia attoniti non è impresa da poco; né un'impresa che si esaurisce una volta per tutte.

E forse, dato che il diritto d'autore travalica le frontiere, la sede più appropriata per una tale normativa - quanto meno sul piano degli indirizzi - sarebbe quella europea, se non addirittura l'ONU.

Il nostro compito, intanto, è quello di applicare le leggi vigenti. Ci rafforza in tale convincimento la norma di legge predisposta dalla Presidenza del Consiglio che ribadisce la legittimazione dell'AGCOM e ne definisce meglio la competenza e i poteri nella materia del diritto d'autore. Attenderemo che tale norma veda la luce prima di adottare il regolamento predisposto. Nel segno della legge e con una sensibile e non banale apertura mentale, come sempre.

Corrado Calabrò

ALLEGATO 1

SE On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Fontana 1
I - 00194 Roma

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per la regolazione del mercato
Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Ufficio VII - Normazione tecnica
Via Sallustiana, 53
I - 00187 Roma

C(2011) 8006

Oggetto: Notifica 2011/403/I

Delibera N. 398/11/CONS del 6 luglio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante approvazione dello schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Emissione di osservazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del 22 giugno 1998

Signor Ministro,

In conformità a quanto previsto dalla procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione in data 1 agosto 2011 uno schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Lo schema di regolamento è relativo a due serie di questioni: la promozione e lo sviluppo dell'offerta legale e la costituzione di un Tavolo tecnico strettamente legato ad essa. Il progetto di regolamento prevede inoltre, l'introduzione di misure volte alla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda le misure di tutela, lo schema di regolamento notificato introduce nuove procedure per porre fine alle violazioni del diritto d'autore commesse on-line, mediante l'introduzione di una procedura di notifica di violazione e di rimozione dei contenuti ("*notice and take-down*").

La Commissione rileva che tale proposta coincide chiaramente con il suo stesso obiettivo di limitare alla fonte la pirateria on-line. La Commissione, pertanto, seguirà con grande interesse lo sviluppo nazionale in tale settore.

L'esame del testo del progetto notificato ha indotto la Commissione a formulare le seguenti osservazioni.

La Commissione prende atto che lo schema di regolamento prevede una procedura con una doppia fase di notifica di violazione del diritto d'autore e rimozione dei contenuti (la procedura NTD):

- 1) la procedura NTD al livello delle parti individuali coinvolte, ai sensi della quale un soggetto legittimato notifica al gestore del sito internet, o al fornitore del servizio media audiovisivo e radiofonico la violazione del diritto d'autore.
- 2) la procedura amministrativa dinanzi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'AGCOM) nei casi di rinvio dalla questione all'AGCOM.

1. La procedura delle parti a livello individuale.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello schema di regolamento, la procedura NTD può essere avviata dal soggetto legittimato, inclusi gli organismi associativi, inviando una richiesta al gestore del sito internet o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che abbia messo a disposizione del pubblico il presunto contenuto illegale specificando dove tale contenuto sia disponibile. Inoltre, l'articolo 7 dello schema di regolamento prevede una cosiddetta procedura di opposizione alla rimozione selettiva qualora l'uploader ritenga che il contenuto sia stato rimosso ingiustamente.

La Commissione gradirebbe ricevere chiarimenti dalle autorità italiane in merito alle seguenti questioni:

L'articolo 6, comma 1, sulla notifica di violazione del diritto d'autore dispone che:

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che uno specifico contenuto violi un diritto d'autore o di copyright di cui è titolare e che non sia stato diffuso nei limiti delle eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della Legge sul diritto d'autore, può inviare, anche attraverso organismi associativi, una richiesta di rimozione del contenuto al gestore del sito su cui lo stesso è disponibile o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo abbia messo a disposizione del pubblico secondo la procedura di cui alla presente Sezione, salvo che questi non abbia già adottato un'apposita procedura finalizzata alla rimozione di contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d'autore (notice and take-down). La segnalazione va trasmessa utilizzando il modulo redatto secondo il facsimile di cui all'allegato 1 al presente regolamento e reso disponibile sul sito dell'Autorità, al quale poter accedere attraverso un link messo a disposizione sul sito del gestore del sito o del fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico."

1. Le autorità italiane sono invitate a illustrare la portata della nozione di "soggetto legittimato" che può inviare una notifica sul contenuto illegale. I soggetti non aventi alcun rapporto con il titolare del diritto possono essere considerati "soggetti legittimati"? Le autorità italiane sono invitate a chiarire quali organismi rientrano nell'espressione di "organismi associativi" ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello schema di regolamento.

2. Le autorità italiane sono invitate ad illustrare la portata dell'esenzione dall'accettazione della notifica inviata dal soggetto legittimato conformemente all'articolo 6, comma 1, dello schema di regolamento ("[...] salva che questi non abbia già adottato un'apposita procedura finalizzata alla rimozione di contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d'autore (notice and takedown)"). Le autorità italiane sono esortate a chiarire a quali tipi di procedure fa riferimento l'articolo 6, comma 1 (ad esempio individuale, amministrativa, giudiziaria).

3. Le autorità italiane sono invitate ad illustrare a quale tipologia di documenti si fa riferimento esattamente, quando si utilizza l'espressione "dichiarazione di veridicità", citata sia nell'allegato I (facsimile di notifica) che nell'allegato II (facsimile di counter notice), e che costituisce uno degli elementi della notifica e dell'opposizione alla rimozione selettiva.

4. Le autorità italiane sono esortate a chiarire se sono accettate solo le notifiche e le opposizioni alla rimozione selettiva, effettuate utilizzando il facsimile disponibile negli allegati del regolamento, oppure se è sufficiente che siano fornite le informazioni pertinenti.

5. Le autorità italiane dovrebbero specificare se i facsimili, di cui agli allegati da 1 a 4, possono essere trasmessi esclusivamente per via elettronica, o se possono altresì essere stampati e inviati a mezzo posta o fax.

6. L'articolo 6, comma 1, fa riferimento a una richiesta di rimozione di un contenuto che viola i diritti d'autore. Le autorità italiane sono invitate a precisare il significato del termine "rimozione" di cui all'articolo 6, comma 1, dello schema di regolamento. Tale nozione ricomprende anche il blocco?

L'articolo 6, comma 2, sulla notifica di violazione del diritto d'autore dispone che:

"Nei casi in cui il contenuto oggetto della segnalazione sia stato caricato da terzi, il soggetto a cui sia stata trasmessa la richiesta di cui al comma 1, ove possibile, ne dà notizia all'uploader, il quale ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni"

1. Le autorità italiane sono invitate a chiarire se l'obbligo di notifica all'uploader ai sensi dell'articolo 6, comma 2, riguarda esclusivamente un obbligo di notifica relativo alla ricezione di una notifica, o se attiene altresì a un obbligo di notificazione relativo alla (ipotizzata) decisione di rimozione del contenuto. Le autorità italiane sono esortate ad illustrare l'estensione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Le autorità italiane sono invitate a chiarire se le controdeduzioni di cui all'articolo 6, comma 2, possono essere presentate entro un determinato lasso di tempo, e se la decisione riguardante una notifica può essere assunta prima che sia decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni.

L'articolo 7, comma 2, sull'opposizione alla rimozione selettiva dispone che:

"Il soggetto a cui sia stata trasmessa l'opposizione, ove possibile, ne dà notizia al segnalante di cui all'articolo 6, che ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni."

1. Le autorità italiane sono invitate ad illustrare l'estensione dell'obbligo previsto dal suddetto articolo. In particolare, esse dovrebbero fornire esempi concreti di situazioni in cui non sia "possibile" dare notizia al segnalante in merito a un'opposizione alla rimozione selettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Le autorità italiane sono altresì invitate a chiarire quale procedura debba essere seguita dal soggetto che ha presentato opposizione alla rimozione selettiva qualora dopo quattro giorni il contenuto non sia stato ripristinato.

Per quanto riguarda la procedura completa di notifica e rimozione dei contenuti a livello delle parti individuali coinvolte (articoli 6 e 7):

1. La Commissione rileva che lo schema del regolamento italiano utilizza diverse definizioni, tra cui "gestore del sito internet", "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici" e "fornitori di servizi". Le autorità italiane sono invitate a chiarire se i soggetti interessati dalla procedura di notifica e rimozione dei contenuti sono i "gestori dei siti internet e fornitori dei servizi di media audiovisivi o radiofonici" soltanto, oppure anche i "fornitori di servizi" in generale.

2. Le autorità italiane sono esortate a chiarire se, ai sensi dell'articolo 6 dello schema di regolamento, le notifiche relative alla violazione del diritto d'autore possano essere presentate ai fornitori di accesso a Internet o ai fornitori di servizi di semplice trasmissione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003.

3. Le autorità italiane dovrebbero precisare se i fornitori di servizi hanno un obbligo di i) tenere un archivio delle notifiche ricevute e delle misure adottate a seguito della ricezione delle notifiche, e ii) garantire la trasparenza in relazione alla ricezione delle notifiche e alle misure assunte a seguito della ricezione di tali notifiche.

II. Procedimenti dinanzi all'AGCOM

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del progetto di regolamento, il titolare del diritto d'autore può investire della questione l'AGCOM, qualora il presunto contenuto illegale non sia stato rimosso. Inoltre, colui che ha presentato opposizione alla rimozione selettiva può investire della questione l'AGCOM qualora la sua opposizione alla rimozione non abbia avuto per lui esito soddisfacente (comma 2 dell'articolo 8).

Alla luce di quanto sopra, lo schema di regolamento prevede specifiche soluzioni legislative riguardanti, ad esempio, la procedura istruttoria (articolo 9), l'avvio del procedimento o adeguamento spontaneo (articolo 11) e la conclusione dell'istruttoria (articolo 12).

Per quel che concerne la fase amministrativa della procedura NTD dinanzi all'AGCOM, la Commissione gradirebbe ricevere dalle autorità italiane i seguenti chiarimenti:

1. L'articolo 9, comma 4, in relazione all'attività istruttoria dispone che:

"La comunicazione di avvio del procedimento istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali scritti difensivi attraverso l'invio all'indirizzo di posta certificata dell'Autorità entro il termine di quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione di avvio e, infine, del termine di conclusione del procedimento istruttoria."

Il termine di 48 ore (nemmeno due giorni lavorativi) per presentare eventuali scritti difensivi ai sensi dell'articolo 9(4) sembrerebbe eccessivamente breve. Al fine di garantire un effettivo diritto di difesa, il gestore del sito o il fornitore del servizio media-audiovisivo possono contare su ulteriori opportunità di presentare fatti e proporre argomentazioni difensive prima del termine del procedimento?

2. L'articolo 13, comma 1, in merito ai provvedimenti nei confronti di soggetti localizzati in Italia dispone che:

"L'organo collegiale può ordinare ai gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto residente o stabilito in Italia, la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore."

La Commissione invita le autorità italiane a chiarire il perché dell'utilizzo del criterio di residenza o di stabilimento di un soggetto che ha registrato un nome di dominio.

3. L'articolo 13, comma 3, attiene alle specifiche procedure per le reiterate violazioni. Le autorità italiane dovrebbero chiarire quali sono le specifiche procedure per le reiterate violazioni e come queste si relazionano agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con riguardo alle prove e al diritto di informazione.

4. L'articolo 14, comma 1, in merito ai provvedimenti dell'Autorità nei confronti di soggetti localizzati all'estero dispone che:

"L'organo collegiale può adottare nei confronti dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia e che diffondano contenuti in violazione del diritto d'autore, la cui fruizione è destinata al pubblico italiano, i seguenti provvedimenti:"

- a) *Richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d'autore*
- b) *Ove la violazione persista nonostante il richiamo di cui alla lettera a) oltre quindici giorni dal richiamo medesimo, richiedere la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore*
- c) *Ove la violazione persista nonostante la richiesta di rimozione di cui alla lettera b) nei termini ivi indicati, segnalare il caso all'Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza"*

Le autorità italiane sono esortate a chiarire se l'organo collegiale è tenuto a seguire, nell'adottare i provvedimenti citati nell'articolo 14, comma 1, l'ordine indicato nella disposizione in questione, considerato che l'organo collegiale può adottare tali misure facendo uso di un potere discrezionale ("*[...] può adottare i seguenti provvedimenti: [...]*").

Ai sensi dell'articolo 14, può l'organo collegiale adottare un provvedimento che consista nell'ordinare ai fornitori di accesso a internet di bloccare l'accesso al contenuto illegale in Italia?

L'Autorità garantirà trasparenza nei casi ad essa riferiti ed in relazione alle misure da essa adottate?

III. Domande Generali

La Commissione gradirebbe inoltre che le autorità italiane chiarissero determinate questioni riguardanti l'inciso schema.

1. L'attuale formulazione degli articoli 7, comma 2, e 8, comma 4, della proposta di regolamento, consente all'uploader, nell'ambito del meccanismo dell'opposizione alla rimozione, di sottoporre il caso al giudice ordinario, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 3, per il titolare del diritto d'autore.

2. Le autorità italiane sono altresì invitate a chiarire le relazioni esistenti tra gli articoli 6(1)3, 8(3), 9(2), 11(3) dello schema di regolamento e le direttive 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con riferimento alle ingiunzioni.

3. Visto che lo schema di regolamento ha come scopo quello di proteggere la proprietà intellettuale e di promuovere e sviluppare l'offerta legale su Internet di contenuti tutelati dal diritto d'autore, le autorità italiane sono invitate a fornire dei chiarimenti su come l'AGCOM intenda conciliare questi obiettivi con l'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni presenti nell'articolo 10. A tale proposito, la Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane in particolare sull'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (la direttiva "Infosoc") che, come chiarito nel suo considerando 32, stabilisce una lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 2 e 3 della medesima direttiva.

4. Tenuto conto dello schema temporale previsto dal progetto di regolamento, la Commissione ritiene che l'intera procedura possa richiedere fino a 45 giorni per i soggetti stabiliti in Italia, e fino a 60 giorni per i soggetti stabiliti al di fuori dell'Italia. Ciò si verifica nel caso in cui tutte le fasi, dalla notifica fino all'analisi approfondita da parte dell'AGCOM, siano portate a termine prima che il presunto contenuto illegale sia rimosso o che l'accesso ad esso sia bloccato.

La Commissione invita le autorità italiane a chiarire come questo schema temporale possa essere collegato al requisito di "immediata" rimozione, o di disattivazione dell'accesso ai contenuti illegali non appena si venga effettivamente a conoscenza del fatto che tali contenuti siano ospitati da fornitori di servizi intermedi "host", come previsto dall'articolo 14(1)(b) della direttiva 2000/31/CE.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto delle suddette osservazioni e a rispondere alle succitate domande.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima.
Vicepresidente Neelie Kroes
31/10/2011